



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

25/06/2026

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

In data 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il quarto decreto correttivo della riforma fiscale, meglio noto come *Decreto Omnibus*, che adesso dovrà proseguire il proprio percorso parlamentare.

Tra le principali misure contenute nel decreto, le novità riguardano:

- Auto aziendali;
- Detrazioni iva;
- Familiari a carico;
- Crediti fiscali;
- Irap ed enti del Terzo settore.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Auto aziendali

Si tratta della novità più importante introdotta dal decreto.

Il Decreto Correttivo fa un passo indietro, ritornando al criterio forfettario, per la determinazione del fringe benefit in capo ai dipendenti assegnatari di autoveicoli, ai fini della determinazione della relativa imposizione fiscale.

I veicoli interessati dalla novità normativa sono quelli immatricolati entro il 31 dicembre 2024 e poi assegnati o riassegnati nel secondo semestre 2025 o nel 2026.

La nuova formulazione dell'articolo 51, comma 4 , lettera a) del Tuir non modifica l'impianto sostanziale, in base al quale si stabilisce che per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, si debba fare riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Auto aziendali

Per quanto riguarda le aliquote da applicare, vengono ora previste;

- Coefficiente del 10% per i veicoli full elettrici;
- Coefficiente del 20% per i veicoli ibridi plug-in;
- Coefficiente del 50% per gli altri veicoli diversi dai precedenti;
- Coefficiente ulteriormente maggiorato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Viene inoltre previsto che per gli accessori o gli allestimenti non inclusi e valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati dal lavoratore, il benefit deve essere incrementato, al fine della tassazione, del 5%.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Detrazione iva

Il Decreto Omnibus interviene su una problematica temporale relativa al diritto di esercizio della detrazione iva sulle fatture di acquisto.

Con l'intervento del DL 50/2017, viene modificato l'art. 19, comma 1, del DPR 633/72 che consentiva ai soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto, prevedendo la riduzione del termine all'anno stesso in cui il diritto è sorto.

La modifica interviene sugli artt. 19 e 25 del DPR 633/72, e ripristina il termine biennale già vigente prima del DL 50/2017.

In pratica per una fattura ricevuta nel 2026, il termine ultimo per esercitare la detrazione passa dal 30 aprile 2027 (data di presentazione della dichiarazione iva relativa all'anno di imposta 2026) al 30 aprile 2029.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Familiari a carico

Vengono ridefinite le regole sui familiari a carico.

In particolare il decreto Omnibus elimina il requisito della convivenza o dell'erogazione di alimenti, estendendo le tutele nel welfare aziendale e retroagendo al periodo d'imposta 2025.

In precedenza il D.Lgs. n. 192/2025 aveva escluso i familiari non conviventi dalle agevolazioni aziendali. Con la modifica apportata dal quarto decreto correttivo, viene rimossa tale criticità, semplificando di fatto la possibilità di inclusione dei familiari a carico per i lavoratori, già nei modelli dichiarativi in corso.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Crediti fiscali

Prima dell'intervento del decreto correttivo, secondo quanto contenuto nella risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 6 del 2026, il costo sostenuto per l'acquisto dei crediti doveva rilevare integralmente nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa, mentre il valore nominale dei crediti compensati concorreva alla formazione del reddito nei periodi d'imposta di utilizzo delle singole rate.

Il Decreto Correttivo risolve tale discrepanza, intervenendo direttamente sull'art. 54 del TUIR, ed inserisce la previsione secondo cui i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo, non venendo più qualificati come redditi diversi, ma assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

LE NOVITA' DEL DECRETO OMNIBUS

Irap ed Enti del Terzo Settore

L'art. 26 introduce il nuovo art. 82-bis al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), stabilendo un regime specifico ai fini IRAP per gli ETS, con la sola esclusione delle imprese sociali.

La disposizione stabilisce che, per tali soggetti, la qualificazione fiscale delle attività svolte ai fini Irap, viene determinata in ciascun periodo d'imposta in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nello specifico, la normativa IRAP, per gli enti non commerciali (ex art. 3, comma 1, lett. e, D.lgs. n. 446/1997), prevede l'applicazione del metodo retributivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto IRAP.

Qualora tali enti esercitino anche attività commerciali, allora occorre effettuare due conteggi: il primo riferito all'area istituzionale, che rimane assoggettato al metodo retributivo, ed un secondo relativo all'area commerciale, le cui attività ricadono sotto la disciplina dell'art. 5 (metodo commerciale).

LA DICHIARAZIONE IMU

L'art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), stabilisce che *“la dichiarazione Imu debba essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.

Pertanto, l'obbligo dichiarativo IMU decorre dall'anno successivo a quello in cui si sono verificati dei cambiamenti rispetto a dichiarazioni precedentemente inviate, e comunque ogni qual volta intervengono variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune.

Entro il prossimo 30 giugno 2026 andranno dunque presentate le dichiarazioni Imu relative ai cambiamenti verificatisi nel corso dell'anno 2025 che hanno interessato gli immobili.

LA DICHIARAZIONE IMU

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere presentata in formato cartaceo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite pec.

Inoltre, può essere trasmessa in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite i servizi Entratel e Fisconline.

Dal momento che la trasmissione per via telematica, rappresenta una modalità aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali, la stessa non può sostituire la presentazione cartacea direttamente al Comune in cui è ubicato l'immobile, sebbene molti Comuni richiedano comunque obbligatoriamente la presentazione telematica.

Il modello da utilizzare è quello approvato dal D.M. 24 aprile 2024, utilizzabile tanto per l'imu che per l'Impi (imposta municipale per le piattaforme marine).

LA DICHIARAZIONE IMU

Comunicazioni obbligatorie

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Imu i soggetti in possesso di immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti per le quali il Comune non dispone delle informazioni necessarie per acquisirle autonomamente.

In particolare, la dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

- siano intervenute variazioni che comportano riduzioni dell'imposta;
- siano cessate le condizioni che comportavano una riduzione di imposta;
- il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

LA DICHIARAZIONE IMU

Variazioni di aliquota d'imposta

E' possibile richiedere la riduzione dell'aliquota di imposta nel caso in cui gli immobili siano:

- fabbricati di interesse storico o artistico
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- le unità immobiliari, con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia.

Per tali immobili dunque, devono essere dichiarati l'acquisto o la perdita dei requisiti che danno diritto alle riduzioni della base imponibile IMU, tramite l'apposito modello.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando non varia nuovamente la situazione.

LA DICHIARAZIONE IMU

Altri casi di comunicazione obbligatoria

Va inoltre presentata la dichiarazione nei seguenti casi:

- immobile concesso in locazione finanziaria;
- immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- Situazioni e variazioni che interessano un'area fabbricabile;
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
- immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;
- è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto o un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, non dichiarata in catasto;
- altri casi particolari (da verificare con il Comune interessato).

LA DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione Imu per gli Enc

Anche gli Enti non commerciali sono soggetti all'obbligo di invio della dichiarazione Imu entro il 30 giugno, ma con alcune particolarità differenti rispetto agli altri contribuenti.

- 1) Il nuovo modello dichiarativo approvato dal Mef con il D.M. del 24 aprile 2024, sostituisce a tutti gli effetti il precedente modello speciale per gli Enc previsto dal comma 770, articolo 1 della Legge di bilancio 2020.
- 2) Occorre inviare la dichiarazione nei casi in cui l'Enc debba comunicare al Comune la possibilità di avvalersi dell'esenzione, in tutto o in parte, sugli immobili ivi posseduti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.
- 3) La dichiarazione va inviata ogni anno, al fine di avvalersi dell'esenzione totale o parziale, anche qualora non siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.
- 4) La dichiarazione può essere inviata solo telematicamente, attraverso i canali Entratel o Fisconline.

LA DICHIARAZIONE IMU

Quadro identificativo immobile/i

IMU IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI										Quadro A
N. d'ordine	Caratteristiche (1) 1		INDIRIZZO (2) 2							
Progressivo Immobile	Dati catastali identificativi dell'immobile									
	Sezione 3	Foglio 4	Particella 5	Subalterno 6	Categoria/Qualità 7	Classe 8	T/U 8a	N. Protocollo 9	Anno 10	
	Valore 11		% Possesso 12	Detrazione per l'abitazione principale 13		Equiparazione ad abitazione principale (3) 13a				
	Riduzioni (4) 14	Esenzione (5) 15	Acquisto 16	Cessione 17	Altro 18	Descrizione Altro 19				
	Data inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno			Inizio/termine agevolazione 21		AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO				
	20									
Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili										
	Tipo (6) 22	Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l'azione giudiziale penale 23				Data della denuncia o del provvedimento di inizio dell'azione giudiziaria penale giorno mese anno 24				